



Tutela legale.  
Vivi pienamente.



## LA LEGITTIMA DIFESA DOPO LA RIFORMA.

La legge di riforma della legittima difesa, n. 36 del 26 aprile 2019, ha modificato l'art. 52 del Codice penale e le norme ad esso collegate, ridisegnando modi e limiti per l'esercizio della c.d. "legittima difesa domiciliare", ossia il diritto di potersi difendere da un'aggressione all'interno delle mura di casa o nel luogo dove si svolge di solito la propria vita.

### **AVVERTENZE LEGALI:**

Questa guida fornisce indicazioni di natura generale senza alcuna pretesa di esaustività e non sostituisce la consulenza legale sul caso specifico da parte di un professionista qualificato. Le informazioni in essa contenute sono aggiornate alla data di pubblicazione. ARAG SE Italia monitora costantemente le evoluzioni normative della materia di riferimento impegnandosi ad un pronto adeguamento; ciononostante alcune informazioni potrebbero risultare non aggiornate. In nessun caso ARAG SE Italia può essere ritenuta responsabile dell'utilizzo effettuato. Tutti i contenuti sono protetti dalle leggi vigenti e ne è vietata la riproduzione senza preventiva autorizzazione.

# INDICE

Legittima difesa: cos'è, presupposti	3
Caratteristiche della legittima difesa domiciliare	3
Novità introdotte dalla Riforma del 2019 (l.n. 36/2019)	4



## LEGITTIMA DIFESA: COS'È, PRESUPPOSTI

La legittima difesa è una c.d. scriminante, ossia una condizione particolare in presenza della quale la legge rinuncia a punire una condotta che altrimenti costituirebbe un reato in quanto imposta o consentita.

Ad esempio, se una persona viene aggredita per strada e, per difendersi, spintona l'aggressore facendolo rovinare a terra e provocandogli delle ferite, non potrà essere imputato per il reato di lesioni personali poiché la sua condotta, apparentemente antigiuridica, è stata giustificata dall'aggressione altrui.

La norma di riferimento è l'art. 52 del Codice penale il cui primo comma stabilisce che:

*“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa”.*

I presupposti della legittima difesa sono dunque:

**a) l'aggressione ingiusta**, che deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, può determinare la lesione di un diritto proprio o altrui tutelato dalla legge;

**b) la reazione difensiva**, che deve essere necessaria, ossia l'unica scelta possibile, e proporzionata, quando il male inflitto dall'aggressore sia inferiore, uguale o tollerabilmente superiore al male minacciato.

La proporzionalità tra difesa ed offesa deve essere accertata e valutata di volta in volta dal Giudice, sulla base di una serie di circostanze oggettive quali, a titolo esemplificativo: l'esistenza di un pericolo attuale o di un'offesa ingiusta, la reazione dell'aggredito ed il contemperamento tra l'importanza del bene minacciato e di quello leso.



## CARATTERISTICHE DELLA LEGITTIMA DIFESA DOMICILIARE

La legittima difesa domiciliare è un particolare tipo di difesa, caratterizzata dalla maggiore pericolosità causata dalla violazione di domicilio. Tale circostanza legittima chi si trova in casa a difendersi senza dover rispettare tutti i requisiti previsti per la difesa “tradizionale”.

L'istituto è disciplinato dai commi due e tre dell'art. 52 Codice penale, introdotti dalla l.n. 59/2006.

### Caratteristiche:

**a)** la violazione del domicilio privato o di un luogo ad esso equiparato, quale il locale dove viene esercitata un'attività commerciale professionale o imprenditoriale (art. 614 Codice penale);

**b)** presuppone la sussistenza della proporzione tra difesa e offesa;

**c)** è legittima se si utilizza un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendersi, purché vi sia il pericolo per la propria incolumità oppure per i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è concreto pericolo d'aggressione (ad esempio: il ladro, nonostante sia stato scoperto e gli venga intimato di allontanarsi, si avvicina con fare minaccioso, magari brandendo un'arma).

La norma è stata ulteriormente modificata dell'intervento legislativo del marzo 2019.



## NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RIFORMA DEL 2019 (L.N. 36/2019)

La legge n. 36 del 2019 di riforma della legittima difesa domiciliare ha modificato norma del Codice penale, del Codice civile e del Testo Unico delle spese di giustizia.

### Le novità della riforma:

<b>Difesa domiciliare sempre legittima (art. 52 Codice penale)</b>	<p>Nei casi di violazione di domicilio previsti dall'art. 614 Codice penale, sussiste il rapporto di proporzione ed è <b>sempre</b> legittima la difesa di colui che agisce per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone (art. 1 l.n.36/2019).</p> <p>La norma non ha modificato i requisiti per la presunzione di proporzionalità, ossia la difesa dell'incolumità, propria o altrui e la tutela dei beni, sempreché non vi sia desistenza.</p> <p>È ancora reato sparare alle spalle a colui che si sta dando alla fuga o utilizzare armi quando non vi sia nessun pericolo per la propria incolumità.</p>
<b>Eccesso colposo di legittima difesa (art. 55 Codice penale)</b>	<p>L'eccesso colposo punisce la condotta di chi, pur difendendosi, supera i limiti del consentito.</p> <p>La novella ha ampliato il concetto di offesa escludendo la punibilità di chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito trovandosi in condizione di particolare vulnerabilità ovvero in stato di <b>grave turbamento</b> derivante dalla situazione di pericolo in atto (art. 2 l.n.36/2019).</p> <p>A titolo esemplificativo, se Tizio spara in aria con l'intento di spaventare il ladro ma, a causa dell'agitazione del momento, lo ferisce alla spalla, prima della Riforma avrebbe risposto del reato di lesioni colpose mentre ora non sarà punibile.</p> <p>La sussistenza del grave turbamento dovrà essere accertata e valutata caso per caso dal Giudice.</p>
<b>Inasprimento delle pene</b>	<p>Sono aumentate le pene per i reati di violazione di domicilio (art. 614 C.p.), furto in abitazione e furto con scasso (art. 624 bis C.p.), rapina e rapina aggravata (art. 628 C.p.).</p> <p>La nuova formulazione dell'art. 165 C.p. prevede che nei casi di condanna per furto in appartamento la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa (art. 3 l.n.36/2019).</p>
<b>Esclusione della responsabilità civile (art. 2044 Codice civile)</b>	<p>È sempre esclusa la responsabilità civile chi abbia compiuto il fatto per legittima difesa. In caso di assoluzione penale, non potrà pertanto essere chiamato a risarcire il danno.</p> <p>Nei casi di eccesso colposo sarà invece dovuta al danneggiato un'indennità, determinata dal Giudice secondo equità, tenuto conto della gravità, modalità e contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.</p>

**Gratuito patrocinio  
per chi si è difeso  
legittimamente  
(D.P.R. n. 115/2002).**

Il nuovo articolo 115 bis del Testo Unico delle spese di giustizia estende il gratuito patrocinio a spese dello Stato a tutti coloro per i quali sia stata disposta l'archiviazione o emessa sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento per fatti commessi in condizione di legittima difesa o eccesso colposo domiciliare.

Resta fermo il diritto dello Stato di ripetere le somme anticipate nel caso in cui venga successivamente pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.

---

*“La paura crea il nemico, il nemico crea la difesa e la difesa crea l'attacco. Diventi violento, stai costantemente in guardia, sei contro tutti. Questo va compreso: sei hai paura, sei contro tutti.” Osho Rajneesh*

---